



Seduta del

7 dicembre 2021

Comunicato il

8 dicembre 2021

Protocollo n.

1040/2021

Coronavirus (COVID-19) Obbligo di indossare la mascherina a partire dalla terza classe elementare fino al grado secondario II dal 13 dicembre 2021 al 23 gennaio 2022

1. Con decreti del 19 novembre 2021 (prot. n. 985/2021) e del 24 novembre 2021 (prot. n. 1008/2021) il Governo ha disposto l'obbligo di indossare la mascherina a partire dalla terza classe elementare fino al grado secondario I nelle regioni fortemente colpite o in parte fortemente colpite dalla pandemia di COVID-19 (Regioni Landquart, Plessur, Imboden, Surselva, Moesa, Prättigau/Davos, Viamala e Albulia) nonché una raccomandazione generale di indossare la mascherina nel grado secondario II dal 23 novembre 2021 al 24 dicembre 2021.
2. Nelle ultime settimane il numero di casi è aumentato considerevolmente in tutta Europa. Le conoscenze riguardo alla nuova variante Omicron sono ancora scarse. Occorre ritenere che sia altamente contagiosa ed è possibile che vengano infettate anche persone immuni alla variante Delta. La combinazione tra la circolazione attualmente elevata del virus e la nuova variante potrebbe risultare problematica per i Grigioni.
3. Indossare sistematicamente la mascherina è uno dei principali provvedimenti di protezione dai contagi. Questo vale soprattutto per gli spazi chiusi nei quali non è possibile rispettare le distanze. Di conseguenza, a seguito della situazione attuale e per mantenere il più possibile l'insegnamento in presenza, l'obbligo vigente di indossare la mascherina a partire dalla terza classe elementare fino al grado secondario I, disposto in conformità ai decreti governativi summenzionati del 19 novembre 2021 (prot. n. 985/2021) e del 24 novembre 2021 (prot. n. 1008/2021), deve essere esteso all'intero territorio cantonale e al grado secondario II.

4. È previsto che i presenti provvedimenti di protezione dai contagi valgano fino al 23 gennaio 2022. Essi sostituiscono i provvedimenti adottati dal Governo in conformità ai decreti menzionati all'inizio, i quali devono essere abrogati.
5. A metà gennaio 2022 la situazione sarà rivalutata e si deciderà in merito all'ulteriore procedura.
6. Conformemente all'art. 40 cpv. 1 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101) le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone. In virtù dell'art. 40 cpv. 2 LEp, esse possono in particolare vietare o limitare manifestazioni (lett. a); chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio (lett. b); o vietare o limitare l'accesso a determinati edifici e aree e l'uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati (lett. c). I provvedimenti possono essere applicati solo finché sono necessari per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile. I provvedimenti sono verificati regolarmente (art. 40 cpv. 3 LEp).
7. Conformemente all'art. 6 cpv. 2 lett. b della legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (legge sanitaria; CSC 500.000) la polizia sanitaria locale compete ai comuni. Di conseguenza spetta a questi ultimi controllare in loco il rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina.
8. In virtù dell'art. 83 cpv. 1 lett. j LEp le violazioni intenzionali a provvedimenti presi nei confronti della popolazione sono punite con la multa. Se l'atto viene commesso per negligenza, l'autore può essere punito con la multa fino a 5000 franchi (cpv. 2).
9. In base all'art. 35 dell'ordinanza relativa alla legge sanitaria (OLSan; CSC 500.010), l'Ufficio dell'igiene pubblica esegue i compiti attribuiti al Cantone dalla legislazione federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano. In considerazione della portata politica è opportuno che sia il Governo a disporre i provvedimenti necessari a tutela della salute della popolazione.

Su proposta dell'Ufficio dell'igiene pubblica nonché del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente e in accordo con il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità

il Governo decreta:

1. Il Governo prende atto dell'evoluzione della situazione in relazione alla pandemia di COVID-19.
2. I decreti governativi del 19 novembre 2021 (prot. n. 985/2021) e del 24 novembre 2021 (prot. n. 1008/2021) sono abrogati con effetto alle ore 06:00 del 13 dicembre 2021.
3. A partire dalle ore 06:00 del 13 dicembre 2021, fino alle ore 24:00 del 23 gennaio 2022, nel Cantone dei Grigioni vale quanto segue:
 - 3.1 Negli spazi chiusi che si trovano sull'area delle scuole dell'obbligo pubbliche e private (scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola secondaria e di avviamento pratico nonché strutture per l'istruzione scolastica speciale inclusi i settori abitativi) vige l'obbligo di indossare la mascherina per tutte le persone.

Valgono le seguenti eccezioni:

 - a) per gli allievi del primo ciclo (dalla scuola dell'infanzia fino alla seconda classe elementare inclusa);
 - b) per le persone che sono in grado di provare di non poter indossare mascherine per ragioni particolari, segnatamente di carattere medico, occorre adottare altri provvedimenti idonei per evitare un contagio;
 - c) nelle situazioni in cui indossare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione. In tali situazioni deve essere rispettata la distanza di 1,5 m oppure la protezione deve essere garantita mediante altri provvedimenti;
 - d) durante le lezioni nei settori sport, musica, canto e teatro, se è possibile rispettare la distanza di 1,5 m;

- e) per le attività di associazioni svolte in impianti degli istituti di formazione, in assenza di direttive diverse della Confederazione e del Cantone che impongano l’obbligo di indossare la mascherina;
- f) tramite i medici della struttura e in accordo con il medico cantonale, le strutture per l’istruzione scolastica speciale possono definire eccezioni motivate all’obbligo di indossare la mascherina.

I piani di protezione devono essere adeguati di conseguenza.

- 3.2 Negli spazi chiusi che si trovano sull’area degli istituti di formazione del grado secondario II (scuole professionali, centri dei corsi interaziendali, scuole d’arti e mestieri, formazioni transitorie, scuole medie superiori nonché centri abitativi e mense) e del liceo inferiore vige l’obbligo di indossare la mascherina per tutte le persone.

Valgono le seguenti eccezioni:

- a) per le persone che sono in grado di provare di non poter indossare mascherine per ragioni particolari, segnatamente di carattere medico, occorre adottare altri provvedimenti idonei per evitare un contagio;
- b) nelle situazioni in cui indossare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione. In tali situazioni deve essere rispettata la distanza di 1,5 m oppure la protezione deve essere garantita mediante altri provvedimenti;
- c) durante le lezioni nei settori sport, musica, canto e teatro, se è possibile rispettare la distanza di 1,5 m;
- d) per le attività di associazioni svolte in impianti degli istituti di formazione, in assenza di direttive diverse della Confederazione e del Cantone che impongano l’obbligo di indossare la mascherina;
- e) all’interno dei servizi di ristorazione degli istituti di formazione (ad es. caffetterie, centri abitativi e mense) vigono i rispettivi piani di protezione; per gli ospiti esterni vigono in aggiunta le direttive di Confederazione e Cantone applicabili al settore della ristorazione. Gli ospiti sono esonerati dall’obbligo di indossare la mascherina se sono seduti a un tavolo.

I piani di protezione devono essere adeguati di conseguenza.

4. Il controllo compete ai comuni e agli istituti di formazione. In caso di infrazioni può essere inflitta una multa.
5. Comunicazione a tutti i comuni, a tutti i Dipartimenti, all'Ufficio dell'igiene pubblica, all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (anche per l'inoltro a tutti gli istituti di formazione interessati), all'Ufficio della formazione professionale (anche per l'inoltro a tutte le istituzioni interessate), all'Ufficio della formazione medio-superiore (anche per l'inoltro a tutti gli istituti di formazione interessati), alla Cancelleria dello Stato per la pubblicazione sul Foglio ufficiale nonché al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.



In nome del Governo

Il Presidente:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Cavigelli".

Dr. Mario Cavigelli

Il Cancelliere:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Spadin".

Daniel Spadin